

## Sistema organizzato di negoziazione della Banca WIR soc. cooperativa

Regole di negoziazione del 21 maggio 2024

### A. Condizioni per sistema organizzato di negoziazione «SNO-WIR»

Le presenti regole di negoziazione mirano a garantire un commercio ordinato attraverso il sistema/piattaforma fuori borsa della Banca WIR soc. cooperativa (qui di seguito «gestore» o «WIR» o «Banca»). Salvo disposizioni derogatorie, trovano applicazione gli statuti della Banca.

#### J. 1. Sistema/piattaforma di negoziazione «SNO-WIR»

##### <sup>1</sup> SNO-WIR

Il sistema o piattaforma di negoziazione fuori borsa (qui di seguito «SNO-WIR») offre la possibilità di acquistare e alienare esclusivamente i buoni di partecipazione non quotati della Banca WIR soc. cooperativa (qui di seguito «BP-WIR» o «valori mobiliari»).

##### <sup>2</sup> Validità delle regole di negoziazione

Le presenti regole di negoziazione si applicano a tutte le persone fisiche o giuridiche che acquistano o vendono BP-WIR utilizzando il SNO-WIR.

##### <sup>3</sup> Informazioni sul SNO-WIR

Attraverso il suo sito Internet, la Banca mette a disposizione informazioni sul SNO-WIR e sui BP-WIR negoziabili.

##### <sup>4</sup> Banca WIR soc. cooperativa in qualità di gestore

In qualità di gestore del SNO-WIR secondo l'art. 40 dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OlnFi), la Banca WIR soc. cooperativa è tenuta a fissare regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e a definire criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini.

##### <sup>5</sup> Tipo di sistema organizzato di negoziazione

Il SNO-WIR è un'istituzione per il commercio multilaterale di BP-WIR avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali (cfr. art. 42 lett. a della legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi, e circolare FINMA 2018/1 «Sistemi organizzati di negoziazione»).

##### <sup>6</sup> Discrezionalità del gestore

Il gestore può esercitare la propria discrezionalità decidendo di collocare o di ritirare un ordine sul SNO-WIR e/o decidendo di non consentire l'incrocio, in un determinato momento, di un determinato ordine con gli ordini presenti nel SNO-WIR. Il gestore esercita la propria discrezionalità in modo coscienzioso e non arbitrario, tenendo conto in particolare della parità di trattamento dei partecipanti, della garanzia di un commercio ordinato, equo e neutrale e di eventuali segnali di violazioni delle presenti regole di negoziazione o delle abituali regole di condotta sul mercato nonché di altre irregolarità.

##### <sup>7</sup> Il gestore è una banca autorizzata

Il gestore è una banca svizzera autorizzata dalla FINMA e sottoposta alla sua vigilanza. Secondo l'art. 43 LInFi è pertanto autorizzata a gestire il SNO-WIR.

##### <sup>8</sup> Applicazione delle regole di negoziazione

Le regole di negoziazione stabilite nel presente regolamento trovano applicazione agli ordini di partecipanti del mercato concernenti i BP-WIR e alle operazioni concluse sul SNO-WIR.

##### <sup>9</sup> Organizzazione interna del gestore

All'interno della Banca, la gestione del SNO-WIR è di competenza di un team di negoziazione del comparto «Finanze, divisione Treasury», che consente l'incrocio delle offerte di acquisto e di vendita sul SNO-WIR e approva le operazioni individualmente e manualmente, secondo regole discrezionali.

#### J. 2. Scopo e campo d'applicazione

##### <sup>1</sup> Scopo

Le presenti regole di negoziazione stabiliscono la partecipazione al commercio di BP-WIR sul SNO-WIR e la sua organizzazione, al fine di garantire il principio della parità di trattamento dei partecipanti nonché la trasparenza, l'efficienza e la regolarità del commercio.

## <sup>2</sup> **Principi delle regole di negoziazione**

Le regole di negoziazione stabiliscono inoltre la conclusione di operazioni nonché i principi e i criteri per l'esecuzione degli ordini dei partecipanti.

### **J. 3. Partecipanti del SNO-WIR**

#### <sup>1</sup> **Partecipanti ammessi e loro obblighi**

**Il gestore ammette in qualità di partecipanti al SNO-WIR le persone (p. es. investitori privati o istituzionali) che dispongono di un conto, in particolare di un conto di deposito, presso il gestore.** Il partecipante è autorizzato a partecipare al commercio di valori mobiliari per conto proprio o di terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare le seguenti regole o, se del caso, a garantirne il rispetto da parte dei propri dipendenti/persone ausiliarie:

- a. le regole di condotta per il commercio di valori mobiliari ai sensi della LInFi nonché, se del caso, le corrispondenti circolari della FINMA e regole del settore;
- b. le presenti regole di negoziazione.

#### <sup>2</sup> **Conferma e responsabilità dei partecipanti**

Con ogni ordine collocato, il partecipante conferma inoltre di accettare e rispettare le presenti regole di negoziazione. Il partecipante stesso è responsabile delle persone fisiche o giuridiche che agiscono a suo nome e/o sotto la sua responsabilità. Il gestore può in particolare sospendere temporaneamente l'accesso di un partecipante in particolare in caso di violazione delle presenti regole di negoziazione o di altre regole di condotta o escluderlo completamente dal commercio.

#### <sup>3</sup> **Mancato rispetto/violazione delle regole**

In caso di mancato rispetto o violazione delle regole di negoziazione da parte di un partecipante, il gestore può rifiutare temporaneamente l'esecuzione degli ordini del partecipante inadempiente o, nei casi gravi, escluderlo dal commercio.

### **J. 4. La Banca in qualità di partecipante al SNO-WIR**

#### <sup>1</sup> **Il gestore in qualità di partecipante al SNO-WIR**

Oltre alla funzione di gestore del SNO, la Banca partecipa al commercio di buoni di partecipazione anche in qualità di partecipante, sia per i propri clienti sia per conto proprio. In questo contesto, il gestore assume la funzione di fornitore di liquidità o market maker e si sforza, pur non essendovi tenuto, di mettere a disposizione maggior liquidità nei buoni di partecipazione negoziati. Se la Banca acquista o vende BP-WIR per conto proprio, pubblica mensilmente i volumi negoziati per conto proprio attraverso il SNO-WIR nonché il volume giornaliero massimo negoziato per conto proprio nel mese precedente. Il gestore pubblica inoltre mensilmente i volumi negoziati dai partecipanti.

#### <sup>2</sup> **Rischio di conflitti d'interessi**

L'esercizio, da parte della Banca, delle funzioni di gestore e di partecipante comporta il rischio di conflitti d'interessi. Per evitare conflitti d'interessi legati alle funzioni di gestore e di partecipante, la Banca adotta provvedimenti efficaci e adeguati, come l'adozione di misure concernenti l'allestimento dei locali, il personale, gli aspetti funzionali, organizzativi e di tecnologia dell'informazione volte ad accertare, impedire, appianare e sorvegliare i conflitti d'interesse come pure la creazione di perimetri di riservatezza in cui le informazioni possano essere isolate e controllate.

### **J. 5. Organizzazione**

I seguenti numeri J.5 – J.7 disciplinano l'organizzazione del commercio di BP-WIR in senso stretto.

#### <sup>1</sup> **Giorni e orari di negoziazione**

Le negoziazioni si svolgono il primo e il terzo venerdì di ogni mese. Se si tratta di un giorno festivo, le negoziazioni sono anticipate al giorno lavorativo intero antecedente. In situazioni particolari, il gestore può modificare i giorni e gli orari di negoziazione.

#### <sup>2</sup> **Libro degli ordini**

Per i BP-WIR negoziati sul SNO-WIR, il gestore tiene un libro degli ordini, in cui sono iscritti e gestiti tutti gli ordini in ordine di prezzo nonché data e ora di ricevimento da parte del gestore.

Il libro degli ordini aggiornato può essere consultato sul sito Internet del gestore (cfr. n. J.1, §3). Non è visualizzata tutta la cosiddetta profondità di mercato, bensì i cinque maggiori ordini di acquisto e i cinque minori ordini di vendita nonché il volume degli ordini.

Gli ordini iscritti nel libro degli ordini sono vincolanti.

#### <sup>3</sup> **Ordini**

Un ordine è un'offerta vincolante di acquistare o vendere un determinato numero di valori mobiliari.

Gli ordini possono essere immessi fino alle 12:00 dei giorni di negoziazione e sono visibili nel libro degli ordini. Le parti non eseguite dell'ordine sono iscritte nel libro degli ordini fino all'esecuzione, alla cancellazione o alla scadenza; sono fatte salve altre validità.

Fino a tale momento, gli ordini possono essere registrati, modificati o cancellati in qualsiasi momento. In caso di modifica o cancellazione di un ordine già registrato, il gestore cerca di apportare la modifica nell'interesse del partecipante. Su tutti gli ordini immessi è apposta una marca temporale. Gli ordini modificati perdono la priorità temporale iniziale e ricevono una nuova marca temporale.

I partecipanti possono scegliere tra i seguenti tipi di ordine:

- a. ordini di acquisto: esclusivamente limitati,
- b. ordini di vendita: limitati o illimitati.

Gli ordini iscritti nel libro degli ordini costituiscono offerte vincolanti; fino al momento dell'esecuzione, possono essere modificati o cancellati attraverso i canali menzionati sotto (cfr. n. J. 5, §4).

Dal punto di vista temporale sono possibili esclusivamente le seguenti varianti di ordini:

- a. giornaliero: se non è immessa alcuna durata di validità, l'ordine rimane attivo fino alla chiusura delle negoziazioni del giorno di negoziazione corrente;
- b. datato: l'ordine rimane attivo fino alla chiusura delle negoziazioni di un determinato giorno di negoziazione. La durata di validità non può superare **sei mesi**.

#### **4 Collocamento di ordini**

4.1. Gli ordini possono essere collocati attraverso elettronicamente, telefonicamente o per iscritto.

4.2. Tutte le conversazioni e le comunicazioni tra i partecipanti e il gestore attraverso altri canali non sono registrate da quest'ultimo.

## **J. 6. Esecuzione degli ordini**

### **1 Principi**

I seguenti principi trovano applicazione solo in caso di accettazione ed esecuzione degli ordini dei partecipanti concernenti valori mobiliari negoziabili sul SNO-WIR.Effekten. La Banca stabilisce, conformemente ai requisiti giuridici, i principi di esecuzione al fine di raggiungere, secondo scienza e coscienza e tenendo conto della situazione particolare di questo segmento di mercato, il miglior risultato per il cliente dal punto di vista del prezzo, della tempestività e dei quantitativi.

### **2 Esecuzione**

2.1. In linea di principio, nell'ambito delle negoziazioni le operazioni sono concluse in virtù di un ordine in entrata, eseguito con gli ordini di segno opposto presenti nel libro degli ordini, sempreché il quantitativo e il limite di prezzo lo consentano.

2.2. Gli ordini di acquisto e di vendita sono raccolti fino alle 12:00 del giorno di negoziazione corrente, dopodiché i BP-WIR sono negoziati secondo il principio della «best execution». Il prezzo determinato costituisce il corso unitario, applicato a tutte le operazioni eseguibili lo stesso giorno di negoziazione. Il corso unitario è fissato senza considerare gli ordini illimitati.

2.3. Vighe il principio della priorità prezzo/tempo. Nell'incrocio degli ordini, gli ordini illimitati hanno la priorità. In caso di ordini con lo stesso prezzo è eseguito dapprima quello pervenuto prima.

### **3 Nessuna o parziale esecuzione**

Se un ordine limitato non può essere eseguito, completamente o parzialmente, la parte non eseguita dell'ordine può essere inserita nel libro degli ordini come ordine limitato (datato). In caso di ordine illimitato, la parte non eseguita dell'ordine può essere cancellata o, previa consultazione del partecipante, inserita nel libro degli ordini come ordine limitato.

### **4 Fissazione del prezzo da parte del gestore**

Se fissa il prezzo, il gestore si orienta all'ultimo corso pagato per i BP-WIR («prezzo di riferimento»). Se non è disponibile alcun prezzo di riferimento, il gestore si sforza di fissare un prezzo equo, sempreché si presenti come controparte e voglia fissare un prezzo.

### **5 Pre-arranged trades**

I pre-arranged trades, nell'ambito dei quali due partecipanti si accordano sul prezzo e sul quantitativo negoziato indipendentemente dal SNO-WIR, possono essere eseguiti sul SNO-WIR solo se il prezzo convenuto rientra nello scarto di quotazione sul SNO-WIR del relativo giorno di negoziazione.

### **6 Pubblicazione delle operazioni**

6.1. Tutte le operazioni concluse sulla piattaforma di negoziazione SNO-WIR sono pubblicate entro la fine del giorno di negoziazione sul sito Internet del gestore. Sono pubblicati in particolare il prezzo, il volume nonché la data e l'ora dell'operazione.

6.2. La pubblicazione specifica se il gestore era parte dell'operazione. Possono essere pubblicate anche operazioni concluse al di fuori della piattaforma, se eseguite dal gestore, specificando che sono state concluse al di fuori della piattaforma.

### **7 Funzionalità di negoziazione algoritmica**

L'uso di funzionalità di negoziazione algoritmica è inammissibile e può portare all'esclusione dalle negoziazioni.

## **J. 7. Interruzione delle negoziazioni**

### **<sup>1</sup> Discrezionalità del gestore**

Il gestore può, su base discrezionale, interrompere temporaneamente (sospensione delle negoziazioni) o definitivamente (esclusione dalle negoziazioni) le negoziazioni. Il gestore stabilisce la durata della sospensione nel singolo caso, riducendola il più possibile.

## **J. 8. Mistrades**

### **<sup>1</sup> Procedura in caso di mistrades**

Il gestore può dichiarare nulla un'operazione di sua iniziativa o su richiesta di una parte, che ha sollevato obiezioni entro 30 minuti dalla chiusura delle negoziazioni dello stesso giorno di negoziazione comunicandole al gestore telefonicamente o per e-mail all'indirizzo info@wir.ch se:

- a. prezzo dell'operazione diverge in misura manifestamente significativa dal prezzo di mercato/prezzo di riferimento; o
- b. non sono garantite condizioni di mercato ordinate ed eque.

### **<sup>2</sup> Deroga in caso di operazioni errate a prezzi di mercato**

Le operazioni effettuate in base a dati errati, ma a prezzi di mercato non dichiarate nulle.

### **<sup>3</sup> Discrezionalità del gestore in caso di mistrades**

Fino al termine del giorno di negoziazione, il gestore può, su base discrezionale, determinare il prezzo di mercato e decidere in via definitiva in merito all'esistenza di una divergenza significativa. Se il gestore dichiara un'operazione nulla, la storna al più tardi all'inizio del giorno di negoziazione successivo e pubblica immediatamente la revoca dell'operazione sul suo sito Internet.

### **<sup>4</sup> Revoca consensuale di mistrades**

Il gestore può revocare operazioni anche se entrambe le parti sono d'accordo.

## **J. 9. Situazioni di emergenza**

<sup>1</sup> Le caratteristiche tecniche del SNO-WIR garantiscono un commercio equo, ordinato e trasparente in linea di principio in ogni momento. Se tuttavia una situazione di emergenza lo richiede, il gestore può, su base discrezionale, adottare le misure necessarie (interruzione delle negoziazioni o simile).

## **J. 10. Modalità**

### **<sup>1</sup> Consegna e pagamento dei valori mobiliari**

La consegna e il pagamento dei valori mobiliari devono avvenire secondo l'uso sul mercato o il termine fissato dalla SIX SIS SA. Per le transazioni concluse sul sistema di negoziazione, il venditore si assume il rischio della cosa alienata fino al trasferimento all'acquirente. Il venditore risponde dei danni subiti dall'acquirente a causa di un trasferimento non conforme all'uso.

### **<sup>2</sup> Requisiti formali per il trasferimento di valori mobiliari**

Se per la validità del trasferimento dei valori mobiliari si applicano requisiti formali, per il loro rispetto nell'ambito del trasferimento dei valori mobiliari all'acquirente è responsabile unicamente il venditore. Il venditore risponde nei confronti dell'acquirente e del gestore dei danni derivanti da un trasferimento dei valori mobiliari non conforme ai requisiti formali. In caso di trasferimento dei valori mobiliari non conforme ai requisiti formali, il gestore declina ogni responsabilità per gli eventuali danni risultanti.

### **<sup>3</sup> Discrezionalità del gestore in caso di violazione dei requisiti formali**

Il gestore può, su base discrezionale, rifiutare e/o revocare la registrazione di valori mobiliari trasferiti in modo non conforme ai requisiti formali.

### **<sup>4</sup> Informazione sul trasferimento di BP-WIR**

Per il trasferimento di BP-WIR non disponibili sotto forma di titoli contabili è necessaria una dichiarazione scritta di cessione da parte del venditore.

## **J. 11. Condotta sul mercato**

### **<sup>1</sup> Principi**

I partecipanti e il gestore sono tenuti a rispettare le vigenti regole di condotta sul mercato, in particolare quelle di cui agli articoli 142 LInFi (sfruttamento di informazioni privilegiate) e 143 LInFi (manipolazione del mercato) nonché nella circolare della FINMA 2013/8 «Regole di condotta sul mercato», indipendentemente dal fatto che siano applicabili direttamente o meno. I partecipanti e il gestore s'impegnano a garantire in qualsiasi momento un commercio integro e a rinunciare a pratiche commerciali scorrette. In caso di sospetto di condotta inammissibile sul mercato, il gestore è autorizzato, ma non tenuto a chiedere ai partecipanti ragguagli per plausibilizzare le legalità di un ordine. Se la legalità non può essere plausibilizzata, il gestore è autorizzato ad annullare l'ordine.

## <sup>2</sup> **Operazioni derivanti da una condotta inammissibile sul mercato**

Le operazioni derivanti da una condotta inammissibile sul mercato sono stornate dal gestore o dal partecipante, su ordine del gestore, oppure, in caso di operazione al di fuori del libro degli ordini, respinte dal gestore.

## **J. 12. Vigilanza**

### <sup>1</sup> **In generale**

vigilanza sul commercio sul SNO-WIR è affidata a servizi interni indipendenti.

### <sup>2</sup> **Registrazione delle transazioni**

Il gestore registra, in ordine cronologico, tutti gli ordini e le transazioni effettuati sulla piattaforma SNO-WIR.

## **J. 13. Responsabilità del gestore**

### <sup>1</sup> **Assunzione del rischio**

Per gli acquisti e le vendite di BP-WIR sul SNO-WIR, il venditore si assume il rischio della cosa alienata fino al trasferimento all'acquirente. Il venditore risponde dei danni subiti dall'acquirente a causa di un trasferimento non conforme all'uso. Il gestore non si fa garante dell'iscrizione dell'acquirente in qualsivoglia registro della Banca o di terzi.

### <sup>2</sup> **Esclusione di responsabilità del gestore**

Fatta salva l'esclusione di responsabilità prevista dalla legge, il gestore non risponde dei danni subiti dai partecipanti in seguito ad atti o omissioni del gestore. Il gestore non risponde in particolare dei danni derivanti da:

- a. interruzioni delle negoziazioni;
- b. annullamento di ordini per sospetto di condotta inammissibile sul mercato;
- c. inutilizzabilità parziale o totale della piattaforma o altri problemi tecnici;
- d. elaborazione e diffusione scorrette o incomplete dei dati;
- e. dichiarazione di nullità di un'operazione secondo il n. J. 8. delle presenti regole di negoziazione;
- f. misure del gestore nell'ambito di situazioni particolari;
- g. sospensione o esclusione del partecipante;
- h. dati errati o incompleti degli emittenti.

### <sup>3</sup> **Esclusione di responsabilità per ulteriori danni**

Il gestore declina ogni responsabilità per le pretese che vanno oltre il danno diretto, ad esempio il risarcimento di danni indiretti o successivi, come un mancato guadagno o maggiori spese.

## **J. 14. Commissioni**

### <sup>1</sup> **Obbligo dei partecipanti**

I partecipanti s'impegnano a versare le commissioni stabilite dal gestore, pubblicate in un tariffario separato sul sito Internet del gestore.

## **J. 15. Disposizioni finali**

### <sup>1</sup> **professionale dei collaboratori**

I collaboratori del team di negoziazione di cui al n. J. 1, § 9. sottostanno al segreto professionale (art. 147 LInFi).

### <sup>2</sup> **Modifica delle regole di negoziazione**

Le presenti regole di negoziazione possono essere modificate in qualsiasi momento. Ogni modifica delle regole di negoziazione è comunicata ai partecipanti mediante la pubblicazione sul sito Internet del gestore. Si applicano le regole di negoziazione attuali pubblicate sul sito Internet del gestore. Il presente regole di negoziazione sostituisce le «Condizioni per il commercio di parti ordinarie» nelle Condizioni generali della Banca WIR soc. cooperativa.

### <sup>3</sup> **Avvertenza sull'esecuzione di ordini**

**Nell'ambito della consulenza transazionale in materia di investimenti, la Banca consiglia il Cliente in relazione a singole transazioni con buoni di partecipazione senza considerare il suo portafoglio. È prevista una verifica dell'appropriatezza, ma non dell'adeguatezza. Per i servizi finanziari che si riferiscono alla mera esecuzione o trasmissione dei mandati del Cliente senza alcuna consulenza o gestione da parte della Banca (cosiddetti «execution-only»), la Banca non presta ai partecipanti o clienti consulenza in materia investimenti né in qualità di gestore del SNO-WIR né in qualità di banca e non è prevista alcuna verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza. La Banca segnala che è sufficiente che tale avvertenza relativa alle verifiche dell'adeguatezza o dell'appropriatezza sia comunicata mettendo a disposizione le presenti condizioni generali.**

<sup>4</sup> **Diritto applicabile e foro competente**

La versione vigente delle presenti regole di negoziazione è pubblicata all'indirizzo [www.wir.ch/sno](http://www.wir.ch/sno). Le negoziazioni e l'organizzazione del SNO-WIR sottostanno al diritto svizzero. Foro esclusivo è Basilea Città.

**Banca WIR soc. cooperativa**

Auberg 1  
4002 Basilea

T 0800 947 949  
F 0800 947 942  
[info@wir.ch](mailto:info@wir.ch)

[www.wir.ch](http://www.wir.ch)

Basilea / Berna / Coira / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Sierre / Zurigo